

ALLEGATE NOTE

Per la predisposizione del bilancio d'esercizio devono essere utilizzati i modelli individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con apposito decreto:

[D.M. del 5 marzo 2020](#)

La [L.104/2024](#) ha apportato modifiche ad alcuni degli articoli contenuti nel [D.Lgs 117/2017](#) (Codice del Terzo Settore), apportando semplificazioni che riguardano specificamente gli aspetti contabili. Tra le novità, sono stati stabiliti nuovi limiti e, in alcuni casi, rivisti i criteri per la gestione dei modelli contabili utilizzati dagli enti del Terzo Settore.

Un chiarimento significativo sulle modifiche è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la [CIRCOLARE n.6 del 9 agosto 2024](#).

La novità più rilevante introdotta con l'art. 4 della legge 104/2024 si estrinseca attraverso la distinzione che è stata creata tra gli enti privi e dotati di personalità giuridica, differenza che non esisteva prima della legge citata, tale legge oltre a modificare il comma 2 dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 ha introdotto anche il comma 2-bis.

L'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024 ha inoltre sostituito la precedente scadenza fissata al 30 giugno dell'anno successivo rispetto all'anno finanziario rappresentato nel prospetto contabile, prevedendo che il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Quando si fa riferimento al **deposito del bilancio** si intende l'obbligo dell'ETS di inoltrare al RUNTS la seguente documentazione:

- **il bilancio di esercizio** (redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 117/2017 e degli schemi previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- **i rendiconti** delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso dell'anno finanziario considerato (allegandoli al bilancio di esercizio);
- **il bilancio sociale**, per gli enti obbligati alla redazione di tale documento, coloro che nell'esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad un milione di euro.

Il deposito del bilancio d'esercizio comprende particolari documenti che dovranno essere caricati dall'ente sul portale del RUNTS entro la scadenza prevista dal legislatore, in base alle caratteristiche dell'ente.

È bene ricordare che anche gli enti non obbligati possono comunque presentare il **bilancio sociale** esplicitando che la sua redazione è stata fatta "ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017; il bilancio tiene conto non solo degli aspetti economici, ma

anche dell'impatto sociale dell'ente del Terzo settore, permette di rendicontare ai propri stakeholder il valore sociale generato dalle attività dell'ente.

Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:

- a. **I finanziatori ed i donatori** presenti o futuri. Questi soggetti utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
- b. **I beneficiari ultimi di un intervento** e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione (es. comunità locale, lavoratori, utenti etc.).
- c. **I lavoratori, collaboratori, soci e volontari** dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;
- d. **I cittadini** interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
- e. **I soggetti pubblici** che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità locali di appartenenza.

5 PER MILLE

Oltre ad essere un obbligo di legge, la rendicontazione del 5 per mille è uno strumento che rafforza la fiducia tra gli enti e i cittadini. Infatti, dimostrare come vengono utilizzate le risorse significa consolidare la credibilità del Terzo Settore e promuovere la partecipazione attiva dei donatori.

Gli enti che beneficiano del 5 per mille devono:

1. **Predisporre un rendiconto** che descriva in dettaglio come sono stati utilizzati i fondi ricevuti.
2. **Redigere una relazione illustrativa**, che spieghi in modo trasparente e completo le attività realizzate con tali risorse.

Questi documenti devono essere redatti entro **12 mesi dalla data di accredito dei fondi** e seguire i modelli ufficiali forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tempistiche e modalità di rendicontazione 5 x mille Enti del Terzo Settore:

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 art.16](#)

Sanzioni per mancata rendicontazione:

[Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111 art.8](#)

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Per una più efficace gestione dei residui, occorre effettuare un attento monitoraggio al fine di evitare - soprattutto per quanto concerne le spese – un eccessivo accumulo di residui passivi derivanti da impegni di spesa in conto competenza, che evidenzia una difficoltà dei pagamenti in corso dell'esercizio. Inoltre, è opportuno effettuare uno smaltimento dei residui passivi relativi agli esercizi precedenti, attraverso la eliminazione/radiatione degli stessi se non più dovuti. Ciò, per realizzare un complessivo miglioramento dell'azione amministrativa nelle successive fasi di riaccertamento.

Si rammenta che i residui attivi e passivi riportati al 01/01/2024 dovranno corrispondere a quelli accertati e impegnati al 31/12/2023 come da conto consuntivo 2023.